Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Martedì, 14 maggio 1929 - Anno VII** — **Numero 112**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25 — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37 — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *G. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio* via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48 — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3 — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844 — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1322.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **666.**

Distacco della frazione Polverara dal comune di Follo ed aggregazione di essa al comune di Riccò del Golfo di Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Polverara è staccata dal comune di Follo ed aggregata a quello di Riccò del Golfo di Spezia.

Il territorio di detta frazione è delimitato in conformità della pianta topografica vistata in data 10 marzo 1929 dall'ingegnere capo della sezione del Genio civile della Spezia, la quale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto della Spezia è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Follo e Riccò del Golfo di Spezia in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta con l'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 51. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1323.

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. 680.

Modificazioni al regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 gennaio 1928, n. 93, ed il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, che modificano il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e la Regia marina;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli, per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il 1° comma dell'art. 1 è modificato come segue:

« Possono essere requisiti per i bisogni del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica i seguenti capi: ».

Art. 3.

Il penultimo comma dell'art. 5 è modificato come segue:

« I proprietari dei varî capi di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno parimenti denunziare qualsiasi mutamento di residenza; però le denunzie relative ai capi di cui sono in possesso dovranno essere fatte solo quando le avvenute variazioni portino aumento o diminuzione nel numero di quelli idonei al servizio del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, aventi le caratteristiche essenziali specificate dall'art. 1 del regolamento, e come tali da iscriversi sullo schedario o registro del Comune ».

Art. 4.

Il titolo IV e l'art. 7 sono modificati come segue:

« *Titolo IV*. — Ruoli tenuti presso gli uffici del pubblico registro automobilistico ».

Art. 7.

« Per gli effetti dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, la Regia marina e la Regia aeronautica, gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) sono incaricati di tenere al corrente uno schedario nel quale debbono essere iscritti tutti gli autoveicoli senza guide di rotaie, carri rimorchio, natanti a motore e le macchine stradali aventi dimora abituale nel territorio della Provincia.

Si ritiene esservi dimora abituale quando il mezzo debba rimanere nella Provincia più di tre mesi.

I tipi di schede da usarsi corrispondono alle seguenti categorie di mezzi:

1) autovetture;
2) autobus;
3) autocarri;
4) trattrici stradali;
5) macchine stradali;
6) rimorchi;
7) motocicli;
8) trattrici agricole;
9) natanti a motore di lago, laguna e fiume.

Nelle schede debbono essere trascritte tutte le indicazioni specificate nelle schede di denunzia mod. 6.

Per ogni capo da iscriversi nello schedario viene compilata una scheda in duplice esemplare conforme al mod. n. 4.

Dei due esemplari della scheda, uno è inviato alla direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.) presso la quale è istituito uno schedario centrale, l'altro è tenuto dall'ufficio del P.R.A. con le norme stabilite per la custodia, rinnovazione ed eliminazione.

Gli uffici del P.R.A. debbono inoltre tenere al corrente una rubrica alfabetica nella quale vengano numericamente indicati gli autoveicoli, carri rimorchio, trattrici, natanti a motore, appartenenti ad uno stesso proprietario, comunque precettati dall'autorità militare ».

Art. 5.

L'art. 8 è così modificato:

« Le disposizioni di cui al precedente art. 4 sono applicabili anche agli schedari e ai registri degli autoveicoli, carri rimorchio o natanti a motore.

Però delle due copie di verbale redatto dai commissari o dai delegati dell'autorità militare, una è rilasciata all'ufficio P.R.A. e l'altra è trasmessa dal comando del corpo di armata territoriale e dal comando militare dell'isola al Ministero delle finanze per i provvedimenti di cui agli articoli 118 e 119 del presente regolamento ».

Art. 6.

L'art. 9 è modificato come segue:

« I proprietari di autoveicoli, macchine stradali, carri rimorchio, natanti a motore, debbono fare le denunzie volute dall'art. 4 del testo unico, ai competenti uffici del P.R.A. Le denunzie, redatte in duplice esemplare, conterranno tutte le indicazioni specificate negli appositi mod. 6 e saranno annotate nel registro progressivo istituito presso i medesimi uffici.

Un esemplare è restituito al denunziante con la dichiarazione dell'avvenuta presentazione.

Gli stampati relativi sono somministrati ai proprietari dagli uffici del P.R.A.

Analoghe denunzie debbono esser fatte per qualsiasi mutamento di dimora dei proprietari e dei capi.

Le denunzie debbono aver luogo entro trenta giorni dalla variazione e possono esser fatte contestualmente a quelle a cui sia eventualmente tenuto il proprietario, in virtù delle disposizioni riguardanti il P.R.A.

Invece delle denunzie suddette i fabbricanti, i loro rappresentanti ed agenti di vendita ed in genere i commer-

cianti di autoveicoli e di natanti a motore di lago, di fiume e di laguna, per i capi non ancora immatricolati da essi posseduti o tenuti in consegna, debbono compilare al 1° di ciascun trimestre e presentare al competente ufficio del pubblico registro automobilistico un elenco in duplice esemplare per ciascuna delle categorie di autoveicoli e di natante a motore di cui al n. 7.

Il funzionario incaricato della tenuta del pubblico registro automobilistico annota nel registro progressivo la presentazione degli elenchi; restituisce un esemplare al denunziante e conserva l'altro esemplare in appositi fascicoli ad integrazione dello schedario ».

Art. 7.

L'art. 10 è modificato come segue:

« Per cura dell'ufficio del P.R.A. debbono essere comunicate il 1° e il 16 di ciascun mese ai comandi di corpo d'armata territoriali ed ai comandi militari delle isole le denunzie, di cui all'articolo precedente, ricevute nella quindicina, se si riferiscono a capi comunque precettati (Parte 2ª, mod. 7) ».

Art. 8.

L'art. 34 è modificato come segue:

« La rivista generale o parziale dei veicoli a trazione meccanica deve essere preannunziata agli uffici comunali ed all'ufficio del P.R.A. dai comandi di corpo d'armata e dai comandi militari delle isole almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni.

« L'ordine di rivista generale è reso di pubblica ragione mediante manifesto da affiggersi per cura dei capi delle amministrazioni comunali in tutti i capoluoghi dei comuni.

« La rivista parziale è invece, di massima, indetta con un semplice avviso personale; può essere però resa di pubblica ragione mediante manifesto.

« I preavvisi personali mod. S-C sono compilati dall'ufficio del P.R.A. sulla base delle indicazioni date dai comandi di corpo d'armata e comandi militari delle isole. I preavvisi personali vengono dall'ufficio del P.R.A. trasmessi ai suddetti comandi che provvedono alla consegna ai proprietari per mezzo dei vari comandi dei CC. RR., che all'atto della consegna fanno ritirare la parte terza che serve di ricevuta ».

Art. 9.

Il 1° comma dell'art. 38 è modificato come segue:

« Sono esenti dalla rivista tutti gli autoveicoli appartenenti alle categorie di persone indicate al 1° comma del l'art. 2 del testo unico e quegli altri che eventualmente l'autorità militare ritenesse opportuno di esentare indicandoli nel manifesto ».

Art. 10.

L'art. 39 è modificato come segue:

« I proprietari ed enti, per valersi della facoltà loro accordata dal precedente articolo, dovranno farne domanda al comando del corpo di armata territoriale o al comando militare dell'isola per mezzo dell'ufficio del pubblico registro automobilistico nel cui territorio i capi hanno dimora, provando di trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente.

« L'ufficio del pubblico registro automobilistico dovrà esprimere il proprio parere sulla domanda. Non è valida la domanda inoltrata dopo che siano trascorsi 5 giorni dalla data del manifesto o dalla consegna del preavviso personale ».

Art. 11.

Il 4° comma dell'art. 40 è modificato come segue:

« Nei sopra indicati casi ed in quello in cui, per guasti non facilmente riparabili, le macchine non potessero essere presentate, i proprietari ne faranno oggetto di comunicazione al comando di cui al precedente articolo, per il tramite degli uffici del pubblico registro automobilistico, servendosi eventualmente della parte 2ª del preavviso personale (mod. S-C) ».

Il 5° comma dell'art. 40 è modificato come segue:

« Nel caso in cui gli autoveicoli, momentaneamente assenti dalla loro sede ordinaria, si trovino in una provincia nella quale non venga effettuata la rivista, il proprietario ha l'obbligo di dar comunicazione all'ufficio del pubblico registro automobilistico, presso il quale i capi sono iscritti, della data di ritorno in sede ordinaria degli autoveicoli. Può servire all'uopo la parte 2ª del preavviso personale. Gli uffici del pubblico registro automobilistico trasmetteranno tale comunicazione al competente comando di corpo d'armata o comando militare dell'isola, che prenderà i provvedimenti necessari per la rivista dei capi su menzionati ».

Art. 12.

Il 2° comma dell'art. 41 è modificato come segue:

« Vi assisterà un funzionario del P.R.A. per tutte le informazioni che i commissari avessero bisogno di chiedere ».

Art. 13.

Il numero 5 del primo comma dell'art. 42 è modificato come segue:

« 5° per ciascun autoveicolo visitato, si segneranno, con appositi bolli, sullo schedario tenuto dall'ufficio del pubblico registro automobilistico le indicazioni di *idoneo, non idoneo, precettato* e la data della precettazione ».

Art. 14.

L'art. 43 è modificato come segue:

« Il proprietario che non presenti i capi da lui posseduti nel luogo o nel tempo indicatogli o renda impossibile la visita dei capi stessi per tutto il tempo in cui gli incaricati dell'autorità militare permangono nel comune, cade sotto le sanzioni previste dagli articoli 22 e 23 del testo unico.

Per tali violazioni, i commissari militari redigeranno, per ciascuna provincia, un verbale riassuntivo in duplice copia e tanti verbali di accertamento, individuali, quanti sono i proprietari indicati nel verbale riassuntivo.

Una copia di verbale riassuntivo sarà trasmessa all'Intendenza di finanza competente, la seconda al comando di corpo di armata o comando militare dell'isola.

Tutti i verbali di accertamento individuali saranno invece trasmessi al competente ufficio del registro.

La notificazione agli interessati della contravvenzione di cui al 2° comma dell'art. 120 del presente regolamento, è fatta a cura dell'ufficio del registro ».

Art. 15.

Il 2° comma dell'art. 44 è soppresso.

Art. 16.

L'art. 45 è modificato come segue:

« Quando le violazioni previste dal precedente art. 43 rivestano il carattere di delitto, a mente dell'art. 22 del testo unico i verbali di accertamento individuali saranno trasmessi dai commissari militari all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 121 del presente regolamento ».

Art. 17.

Il 1° comma dell'art. 47 è modificato come segue:

« I commissari militari incaricati della rivista dei natanti a motore devono particolarmente riconoscere quali di detti capi, per la struttura dello scafo, per le condizioni di funzionamento del motore e per lo stato di uso generale, diano affidamento di poter essere utilmente impiegati nei vari servizi militari. In appositi moduli prendono poi nota dei natanti riconosciuti idonei, ed applicano sullo schedario tenuto dall'ufficio del pubblico registro automobilistico, per ciascun capo, il bollo di idoneità o di non idoneità o di precettazione ».

Art. 18.

L'art. 48 è modificato come segue:

« La precettazione preventiva consiste nel fare obbligo fin dal tempo di pace al proprietario di presentare all'autorità militare, quando si verifichino le circostanze contemplate dall'art. 1 del testo unico, i capi soggetti a requisizione da lui posseduti e riconosciuti idonei ai vari servizi militari, nel luogo, giorno ed ora che verranno fissati dall'autorità militare a mezzo di successive notificazioni.

Il riconoscimento dell'idoneità al servizio militare può essere fatto in seguito a regolare rivista oppure solamente in base all'esame dei requisiti dei capi che risultano dallo schedario.

La precettazione si effettua mediante la consegna del precetto personale che contiene l'indicazione dei capi sui quali si impone il vincolo. La consegna è normalmente fatta al proprietario, o al suo rappresentante, dai commissari militari durante le riviste, o, in tutti i casi nei quali ciò non sia possibile, a mezzo dei comandi di stazione dei CC. RR.

In ogni caso sui registri o sugli schedari si appone, con apposito bollo, l'indicazione *di precettato* in corrispondenza del capo sul quale l'autorità militare ha posto il vincolo.

L'intimazione del precetto è completata dalla successiva notificazione dell'avviso personale al possessore dei capi precettati.

L'avviso personale indica il luogo dove i capi precettati devono essere presentati all'atto della chiamata e la serie nella quale detti capi sono stati classificati. Esso è recapitato al proprietario od al suo rappresentante a mezzo dei CC. RR. ».

Art. 19.

L'art. 51 è modificato come segue:

« La precettazione non limita in alcun modo i diritti di proprietà sul capo precettato.

Non appena però sia pubblicato il manifesto di presentazione, o sia stato consegnato l'ordine di presentazione al proprietario, oppure sia emanato l'ordine che sospende l'alienazione dei capi precettati, è fatto divieto di vendita, cessione o permuta dei capi stessi ».

Art. 20.

L'art. 54 è modificato come segue:

« Nella denunzia di vendita, permuta o cessione di un capo *precettato*, da farsi ai termini dell'articolo 4 del testo unico, il proprietario ha l'obbligo di segnalare tutti i dati relativi al cognome, nome e domicilio della persona che è venuta in possesso del capo precettato e di dare tutte le altre indicazioni necessarie per identificarla.

Tali denunzie serviranno di norma agli uffici comunali od agli uffici del P.R.A. per la tenuta al corrente dei rispettivi registri e schedari e per le comunicazioni che essi debbono fare ai comandi di corpo di armata territoriale ed ai comandi militari delle isole a senso degli articoli 6 e 10 del presente regolamento.

Allorquando i comandi di corpo di armata ed i comandi militari delle isole intimano il precetto al nuovo proprietario, ne debbono dare comunicazione all'ufficio comunale od all'ufficio del pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento del rispettivo registro o schedario ».

Art. 21.

La lettera *e*) dell'art. 62 è modificata come segue:

« Ad operazioni ultimate, dare comunicazione dei capi prelevati agli uffici comunali od agli uffici del pubblico registro automobilistico presso i quali detti capi sono iscritti, affinchè ne prendano nota sugli schedari e registri ».

Art. 22.

Dopo il secondo comma dell'art. 66 aggiungere:

« Il pagamento dei buoni relativi agli autoveicoli iscritti nel P.R.A. è subordinato all'osservanza delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814 ».

Art. 23.

L'art. 71 è modificato come segue:

« Trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo noleggiato può chiedere all'autorità militare territoriale, nella cui circoscrizione venne effettuato il noleggio, che questo sia trasformato in requisizione definitiva. Egli dovrà presentare in tal caso un certificato comprovante di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione-noleggio; inoltrerà il certificato all'autorità predetta a mezzo dell'ufficio del comune, ove all'atto del noleggio dimorava il capo, o dell'ufficio del pubblico registro automobilistico. Detti enti si dovranno esprimere in merito alla domanda ».

Art. 24.

Il 2° comma dell'art. 76 è modificato come segue:

« 2° dare comunicazione agli uffici comunali o del pubblico registro automobilistico, ove sono iscritti i quadrupedi ed i mezzi di trasporto a trazione meccanica, dei capi dichiarati idonei, di quelli non idonei e di quelli precettati. Detti

enti provvedono a mettere al corrente il loro schedario o registro (con correzioni in rosso, facendo risultare da apposite note i dati delle comunicazioni che hanno apportate le varianti stesse) ».

Art. 25.

L'art. 81 è modificato come segue:

« Ogni commissione per i mezzi di trasporto a trazione animale o per i natanti a vela od a remi dovrà essere assistita da un rappresentante di ciascuno dei comuni della zona di rispettiva circoscrizione; ciascuna commissione per i mezzi di trasporto a trazione meccanica e per i natanti a motore sarà assistita da un rappresentante del pubblico registro automobilistico della zona di rispettiva circoscrizione. I suddetti rappresentanti dovranno portare con sè il registro o schedario del comune o del pubblico registro automobilistico ed essere in grado di fornire alla commissione le indicazioni che questa potesse richiedere ».

Art. 26.

L'art. 83 è modificato come segue:

« Sulla base delle indicazioni avute dai delegati dei comuni o del pubblico registro automobilistico, la commissione potrà intimare, anche ad operazioni di visita iniziate, altri precetti personali, se prevede che ciò sia necessario per completare il numero dei capi che occorre prelevare ».

Art. 27.

L'art. 88 è modificato come segue:

« A requisizione ultimata, per ogni capo prelevato, la commissione farà le necessarie comunicazioni all'ufficio comunale o all'ufficio del pubblico registro automobilistico in cui il capo è inscritto ».

Art. 28.

L'art. 93 è modificato come segue:

« Per circostanze speciali, possono essere requisiti, sotto *forma* di acquisto o di noleggio, per i bisogni del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, tutti i capi contemplati nell'art. 1 del testo unico, anche quando essi non posseggano le caratteristiche stabilite nell'art. 1 del presente regolamento ».

Art. 29.

L'art. 94 è modificato come segue:

« L'esecuzione della requisizione di prestazioni per l'effettuazione di trasporti, prevista dall'art. 15 del testo unico, è affidata alle stesse commissioni previste dal titolo I della presente parte, assistite da un rappresentante del Comune o del pubblico registro automobilistico, come è detto nel precedente art. 81 ».

Art. 30.

Il 2° comma dell'art. 97 è modificato come segue:

« Qualora le prestazioni precettate a senso del precedente n. 2 non raggiungano il fabbisogno occorrente, la Commissione, sulla base dei dati contenuti negli schedari o registri del pubblico registro automobilistico o dei Comuni o delle informazioni che i rappresentanti delle autorità civili forniranno circa le condizioni dei proprietari o detentori, stabilisce le persone ed il numero dei capi per ciascuna specie che è possibile ancora precettare. Indi compila e trasmette il relativo precetto personale di prestazioni ».

Art. 31.

Il n. 2 dell'art. 102 è modificato come segue:

« 2° gli anzidetti capi appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero destinati a pubblici servizi in forza di regolare concessione od autorizzazione da parte dello Stato o dei Comuni, sempre quando però l'impiego di essi capi sia indispensabile all'attuazione di servizi interessanti direttamente l'amministrazione militare o militare marittima o aeronautica ».

Art. 32.

L'art. 103 è modificato come segue:

« Le amministrazioni o i proprietari di cui al n. 2 dell'articolo precedente, che vogliono beneficiare della esenzione, debbono trasmettere nell'ultimo trimestre dell'anno al comando del corpo di armata territoriale o al comando militare dell'isola, nella cui circoscrizione si trovano i capi, una domanda debitamente documentata in cui siano indicati i capi che essi intendono far esentare dalla requisizione, i servizi cui sono adibiti e le ragioni della indispensabilità.

Le domande debbono essere inoltrate o a mezzo dell'ufficio comunale o a mezzo della prefettura nella cui circoscrizione hanno residenza i capi.

Il prefetto o il podestà debbono esprimere il loro parere circa l'accoglibilità delle domande.

Qualora si tratti di automezzi adibiti a pubblici servizi automobilistici, le domande di esenzione debbono essere presentate al circolo ferroviario di ispezione competente, il quale le inoltra all'autorità militare col proprio parere.

Le autorità militari territoriali su menzionate trasmetteranno al Ministero della guerra le domande, provviste dei relativi documenti e corredate del loro parere ».

Art. 33.

Il primo comma dell'art. 109 è modificato come segue:

« Oltre agli autoveicoli ed ai natanti a motore specificati nell'art. 2 del testo unico, non debbono essere presentati alle commissioni provinciali di visita ed accettazione, salvo che non sia diversamente indicato nel manifesto di requisizione ».

Art. 34.

L'art. 110 è modificato come segue:

« I proprietari che, all'atto della chiamata, avessero temporaneamente fuori del territorio del Regno gli autoveicoli soggetti a requisizione e non potessero farli rientrare a tempo debito, ne informeranno gli uffici del pubblico registro automobilistico presso i quali i rispettivi veicoli sono iscritti ».

Art. 35.

Il 2° comma dell'art. 116 è soppresso.

Art. 36.

L'art. 118 è modificato come segue:

« I prefetti e i capi delle amministrazioni comunali hanno il dovere di curare l'esatta osservanza delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento, e invigilare che i funzionari ed agenti, cui spetta, attendano al loro còmpito con la voluta diligenza.

Gli stessi còmpiti spettano alla direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia per quanto concerne le attribuzioni affidate agli uffici del pubblico registro automobilistico dal testo unico e dal presente regolamento.

Nei riguardi dei detti funzionari ed agenti a carico dei quali venissero accertate inesattezze, irregolarità od omissioni nel disimpegno delle funzioni loro attribuite, i prefetti, i capi delle amministrazioni comunali, la direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia, secondo la rispettiva competenza, provocheranno i provvedimenti disciplinari del caso ed applicheranno le sanzioni eventualmente di loro competenza, senza pregiudizio delle penalità contemplate dall'art. 178 del codice penale ».

Art. 37.

Il 1° comma dell'art. 119 è modificato come segue:

« Quando per le inadempienze alle disposizioni del testo unico e del presente regolamento vengano accertate delle responsabilità a carico dei capi delle amministrazioni comunali o di coloro che ne fanno le veci e dei capi del servizio del pubblico registro automobilistico, sempre che siano legalmente rivestiti della qualità di pubblico ufficiale, essi sono passibili di denunzia all'autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 178 del codice penale ».

Art. 38.

La lettera *b*) dell'art. 120 è modificata come segue:

« I funzionari incaricati delle mansioni di cui all'art. 3 del testo unico ».

Art. 39.

Agli allegati al regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2598, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI — CIANO — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 66. — FERZI.

Allegato al R. decreto 21 *marzo* 1929-VII, *n.* 680.

A) Il titolo degli allegati al regolamento è così modificato:

« ALLEGATI

al regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica ».

B) Le avvertenze dei « modelli » sono modificate come segue:

« 1. — Sono annessi al presente regolamento soltanto i modelli di registri, specchi e documenti vari che debbono tenere o compilare gli uffici comunali o quelli del pubblico registro automobilistico.

I modelli di esclusiva competenza delle autorità ed uffici militari sono invece annessi alle « Istruzioni riservate per la visita, precettazione e requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica ».

2. — Come preavviso di rivista ai natanti a vela ed a remi di lago, laguna o fiume; di rivista agli asini, bardotti e buoi da lavoro, verranno usati, rispettivamente, modelli 8-*A* e 8-*B*, identici all'annesso modello 8, salvo che:

a) nel testo e nella ricevuta occorre sostituire alle parole « cavalli, muli, ecc. » quelle indicanti i capi che si chiamano a rivista;

b) lo specchio si limiterà a indicare il numero dei capi, distinti per specie, che il proprietario è tenuto a presentare;

c) nel modello 8-*A* e 8-*B* occorre depennare nella parte 2ª, lettera *a*), le parole « compresi i puledri che hanno compiuto i 2 anni ».

Come preavviso di rivista autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore verrà usato l'annesso modello 8-*C* ».

C) Il riferimento del mod. I è modificato come segue:

« Art. 2, mod. 1, lettera *a*), del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica (Edizione 1927) ».

D) Il riferimento del mod. 1-*A* è modificato come segue:

« Mod. 1-*A* (frontespizio).

Art. 2, lettera *b*), del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica. (Edizione 1927) ».

E) Il riferimento del mod. 2 è modificato come segue:

« Mod. 2 (frontespizio).

Art. 2, lettera *a*), del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica. (Edizione 1927) ».

F) Il riferimento del mod. 3 è modificato come segue:

per il frontespizio:

« Mod. 3 (frontespizio).

Art. 6 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica. (Edizione 1927) ».

per l'interno:

« Segue modello 3 (interno).

Art. 6 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica. (Edizione 1927) ».

G) Il modello 4 è modificato come segue:

MODELLO 4.

Art. 7 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito, per la R. Marina e per la R. Aeronautica. (Edizione 1927)

Formato { **larghezza. . . . cm. 13** / **altezza . . . . . » 18** }

. . . . (1)

PROVINCIA DI . . . .

Numero della licenza . . . .
Proprietario (2) . . . .
Residenza del proprietario . . . .
Residenza abituale del veicolo . . . .
Specialità (3) . . . .
Destinazione (4) . . . .
Ausiliario militare (SI o NO) . . . .
Carrozzeria o tipo (5) . . . .
Peso lordo del veicolo rimorchiato (6) . . . .
Potenza del motore o dei motori HP. . . . .
Numero dei posti o passeggeri (7) . . . .
Portata in quintali o stazza (8) . . . .
Fabbrica e serie di fabbricazione (eventuale) . . . .
Indicazioni varie (9) . . . .
. . . .
. . . .

(1) Autovettura, autobus, autocarro, trattrice stradale, macchina stradale, rimorchio, motociclo, trattrice agricola, natante a motore di lago, laguna o fiume.
(2) Cognome e nome, paternità o ragione sociale della ditta.
(3) Per motociclo a solo, con carrozzetta, con furgoncino o carrello. Per autocarro: merci, incendi, furgone ed affine, autoambulanza, autobotte per acqua, per benzina o petrolio, per olii, autoinnaffiatrice, autofrigorifero. Per macchina stradale: compressore stradale, frantoio, ecc.
(4) Per autovettura: privata, di piazza, di noleggio, di albergo, di istituto. Per autobus: privata, di linea, di albergo, di istituto. Per motociclo: privato o pubblico. Per natante a motore: servizio cui è normalmente adibito.
(5) Per autovettura o autobus: carrozzeria aperta, chiusa, trasformabile. Per trattrice agricola: tipo pesante, leggero, semileggero. Per natante a motore: di crociera, da corsa fuori bordo.
(6) Per trattrice stradale.
(7) Per autovettura o autobus o autoambulanza (posti). Per natante a motore (passeggeri).
(8) Per autocarro o carro rimorchio (portata). Per natante a motore (stazza).
(9) Per natanti a motore: nome del natante (eventuale), lunghezza fra le perpendicolari, larghezza massima, immersione a pieno carico, struttura dello scafo, *numero e dimensioni dei boccaporti*, capacità di carico, equipaggio normalmente imbarcato.

INDICAZIONI EVENTUALI.

Proveniente dalla provincia di . . . .
Trasferito alla provincia di . . . .
Trasferito di proprietà a . . . .
Comunicazioni fatte all'autorità militare (1) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Bollo d'idoneità ai servizi militari.

Se precettato e data della precettazione.

Precettato il . . . .

IL COMMISSARIO MILITARE.

. . . .

Comunicazioni fatte dall'autorità militare (2) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

(1) **Richiamare il numero e la data delle comunicazioni trasmesse al comando del corpo d'armata.**
(2) **Richiamare il numero e la data delle comunicazioni fatte dall'autorità militare relative al nuovo precetto intimato in occasione di trasferimento di proprietà.**

H) Il modello 5 è modificato come segue:

MODELLO 5 (*frontespizio*).
Art. 7 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, per la R. Marina e per la R. Aeronautica. (Edizione 1927)

(Formato { larghezza . . . . cm. 60 / altezza . . . . . » 34)

Provincia di . . . .

UFFICIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

RUBRICA ALFABETICA

dei proprietari che hanno i loro autoveicoli, trattrici, carri rimorchio e natanti a motore abitualmente residenti nella provincia e precettati dall'autorità militare

AVVERTENZE:

La rubrica deve essere suddivisa in parti distinte corrispondenti alle parti dello schedario.

Segue MODELLO 5 (*interno*).

Vale per gli autoveicoli, trattrici, carri rimorchio e natanti a motore.

Data dell'iscrizione nella rubrica o nello schedario	Casato, nome o paternità del proprietari degli autoveicoli o ragione sociale della ditta	Autovetture – potenza fino a 25 HP	Autovetture – potenza oltre i 25 HP	Autobus – adibiti a servizio pubblico	Autobus – privati	Autocarri – Merci – fino a 2000 kg.	Autocarri – Merci – oltre i 2000 kg.	Autocarri – pompa	Autocarri – [illegible]	Autocarri – [illegible]	Autocarri – Autorigoriferi – fino a 2000 kg. di portata	Autocarri – Autorigoriferi – oltre i 2000 kg. di portata	Autocarri – Autoambulanze – capaci fino a 4 barelle	Autocarri – Autoambulanze – oltre i barelle	Autocarri – Autobotti – fino a 2000 litri di capacità – acqua	Autocarri – Autobotti – fino a 2000 litri di capacità – benzina o petrolio	Autocarri – Autobotti – fino a 2000 litri di capacità – olii	Autocarri – Autobotti – fino a 2000 litri di capacità – innaffiatrici	Autocarri – Autobotti – oltre i 2000 litri di capacità – acqua	Autocarri – Autobotti – oltre i 2000 litri di capacità – benzina o petrolio	Autocarri – Autobotti – oltre i 2000 litri di capacità – innaffiatrici	Autocarri – Autobotti – oltre i 2000 litri di capacità – olii	Trattrici stradali	Macchine stradali – compressori stradali	Macchine stradali – frantoi	Carri rimorchio	Motocicli – a solo	Motocicli – con carrozzetta	Motocicli – con furgoncino o con carrello	Trattrici agricole	Natanti di fiume, di lago, di laguna – a vapore – addetti trasporto passeggeri	Natanti di fiume, di lago, di laguna – a vapore – addetti trasporto merci	Natanti di fiume, di lago, di laguna – con motore a scoppio – addetti trasporto passeggeri	Natanti di fiume, di lago, di laguna – con motore a scoppio – addetti trasporto merci	Natanti di fiume, di lago, di laguna – con motore a combustibile – addetti trasporto passeggeri	Natanti di fiume, di lago, di laguna – con motore a combustibile – addetti trasporto merci	Data o sunto delle successive variazioni

I) Il modello 6 è modificato come segue:

Modello 6 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, per la R. Marina e per la R. Aeronautica.
(Edizione 1927)

(Formato { larghezza . . . cm. 20 / altezza . . . . . » 30)

PROVINCIA DI . . . .

Scheda di denunzia di (1) . . . .
Il sottoscritto (2) . . . .
abitualmente residente in (3) . . . .
dichiara con la presente denunzia che il giorno . . . . . .
(4) . . . . *il suddetto capo* . . . .
(5) . . . . . . *abitualmente residente in* (3) . . . . .
Specialità (6) . . . .
Destinazione (7) . . . .
Ausiliario militare (SI o NO) . . . .
Carrozzeria o tipo (8) . . . .
Peso lordo del veicolo rimorchiato (9) . . . .
Potenza del motore HP . . . .
Numero dei posti o portata in quintali (10) . . . .
Fabbrica o serie di fabbricazione (eventuale) . . . .

A . . . . *li* . . . . . 19 . . - *Anno* . .

IL PROPRIETARIO

. . . .

(1) Autovettura, autobus, autocarro, trattrice stradale, macchina stradale, rimorchio, motociclo, trattrice agricola.
(2) Cognome, nome, paternità del proprietario o ragione sociale della ditta.
(3) Comune di residenza e indirizzo dell'abitazione del proprietario e della dimora del capo.
(4) « E' venuto in possesso », ovvero « ha perduto », perchè reso inservibile o per vendita, permuta, o cessione, indicando il cognome, nome e indirizzo del nuovo proprietario.
(5) « Di nuova fabbricazione » oppure « usato ».
(6) Per motociclo: a solo, con carrozzetta, con furgoncino o con carrello. Per autocarro: merci, incendi, furgone ed affine, autoambulanza, autobotte per acqua, per benzina o petrolio, per olio, autoinnaffiatrice, autofrigorifero.
(7) Per autovettura: privata, di piazza, di noleggio, di albergo, di istituto. Per autobus: privata, di linea, di albergo, di istituto. Per motociclo: privato o pubblico.
(8) Per autovettura o autobus: carrozzeria aperta, chiusa, trasformabile. Per trattrice agricola: tipo pesante, leggero, semileggero.
(9) Per trattrice stradale e agricola.
(10) N. dei posti per autovettura, autobus e autoambulanza. Portata per autocarro rimorchio.

AVVERTENZE.

Il presente modello è compilato per le sole denunzie di autoveicoli e carri rimorchio non soggetti ad iscrizione nel pubblico registro automobilistico.

Per quelli soggetti ad iscrizione sul P. R. A. valgono come denunzia le note di iscrizione.

L) Il modello 6-*A* deve avere il seguente tracciato:

Modello 6-*A*.

Art. 9 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, per la R. Marina e per la R. Aeronautica.
(Edizione 1927)

(Formato { lunghezza . . . cm. 20 / altezza . . . . . » 30)

PROVINCIA DI . . . .

Scheda di denunzia di (1) . . . .
Il sottoscritto (2) . . . .
abitualmente residente in (3) . . . .
. . . .
dichiara con la presente denunzia che il giorno . . . .
(4) . . . . *il suddetto capo* . . . . . .
(5) . . . . . . *abitualmente residente in* (6) . . . . .
. . . .
(7) . . . .
. . . .
Registrato alla Prefettura . . . . *col n.* . . . .

A . . . . *li* . . . . . 19 . . - *Anno* . .

IL PROPRIETARIO

. . . .

(1) Natante a motore di lago, laguna o fiume.
(2) Cognome, nome, paternità del proprietario o ragione sociale della ditta.
(3) Comune di residenza e indirizzo dell'abitazione.
(4) « E' venuto in possesso », ovvero « ha perduto », perchè reso inservibile o per vendita, permuta o cessione, indicando il cognome, nome e indirizzo del nuovo proprietario.
(5) « Di nuova fabbricazione » oppure « usato ».
(6) Porto, località e punto abituale di scalo.
(7) Indicazione circa eventuale nome del natante, fabbrica, tipo (di crociera, da corsa, fuori bordo), serie di fabbricazione, stazza, lunghezza tra le perpendicolari, larghezza massima, immersione a pieno carico, struttura dello scafo, numero e dimensioni dei boccaporti, capacità di carico, numero, specie e potenza degli apparati motori, equipaggio normalmente imbarcato, numero dei passeggeri che possono essere imbarcati, servizio cui il natante è normalmente adibito.

M) È istituito il seguente modello 6-*B*:

MODELLO 6-*B* (*frontespizio*).

Art. 9 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, per la R. Marina e per la R. Aeronautica.
(Edizione 1927)

(Formato { larghezza . . . . cm. 50 / altezza . . . . . » 32)

Provincia di . . . .

Elenco di denunzia di (1) . . . .
non immatricolati

Il sottoscritto (2) . . . .

abitualmente residente (3) . . . .

dichiara con la seguente denunzia la consistenza di (1) . . . .

. . . . non immatricolati e (4) . . . .

A . . . . *li* (5) . . . . *19* . .

(6) . . . .

(1) Autovetture, o autobus o autocarri o trattrici stradali o macchine stradali o motocicli o trattrici agricole o rimorchi.
(2) Ditta oppure cognome e nome del fabbricante, rappresentante, commerciante, ecc.
(3) Comune di residenza e indirizzo.
(4) Posseduti, custoditi, ecc.
(5) Gennaio, o aprile, o luglio, o ottobre.
(6) La ditta o il fabbricante, rappresentante, commerciante, ecc.

Segue MODELLO 6-*B* (*interno*).

Indicazione dei capi (1)	Residenza dei capi (2)	Specialità (3)	Ausiliario militare (si — no)	Carrozzeria o tipo (4)	Peso lordo del veicolo rimorchiato (5)	Potenza del motore HP	N. dei posti o portata in quintali (6)	Fabbrica o serie di fabbricazione (eventuale)

(1) Autovettura, autobus, trattrice stradale, macchina stradale, rimorchio, trattrice agricola, autocarro, motociclo.
(2) Ubicazione del deposito ove sono conservati.
(3) Per motociclo: a solo, con carrozzetta, con furgoncino, con carrello. — Per autocarro: merci, incendi, furgone ed affine, autoambulanza, autobotte per acqua, per benzina o petrolio, olio, autoinnaffiatrice, autofrigorifero. — Per macchina stradale: compressore stradale, frantoio, ecc.
(4) Per autovettura o autobus: carrozzeria aperta, chiusa, trasformabile. — Per trattrice agricola: tipo pesante, leggero, semileggero.
(5) Per le trattrici stradali e agricole.
(6) Numero dei posti per autovettura e autobus; portata per autocarro o carro rimorchio.

N) È istituito il seguente modello 6-*C* i

MOD. 6-*C* (*frontespizio*).
Art. 9 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, per la R. Marina e per la R. Aeronautica.
(Edizione 1927)

(Formato { larghezza . . . . cm. 50 / altezza . . . . . » 32)

Provincia di . . . .

Elenco di denunzia di natanti a motore di Lago, Laguna e Fiume non immatricolati.

Il sottoscritto (1) . . . .

abitualmente residente in (2). . . . .

dichiara con la seguente denunzia la consistenza dei natanti a motore non

immatricolati (3). . . . . al primo del

mese di (4) . . . .

A . . . ., *li* . . . . *19*. .

(5) . . . .

(1) Cognome, nome, paternità del proprietario o ragione sociale della ditta.
(2) Comune di residenza e indirizzo.
(3) Posseduto, custodito, ecc.
(4) Gennaio, o aprile, o luglio, o ottobre.
(5) La ditta o il fabbricante, rappresentante, commerciante, ecc.

Segue MODELLO 6-*C* (*interno*).

Indicazione dei capi (1)	Residenza dei capi (2)	Tipo	Fabbrica e serie di fabbricazione (eventuale)	Stazza	Struttura dello scafo	Capacità di carico	Numero specie e potenza dei motori	Numero dei passeggeri di cui è capace	Servizio normale cui può essere adibito

(1) Natante di lago, laguna o fiume.
(2) Ubicazione del deposito dove sono conservati.

O) Il modello 7 è modificato come segue:

MODELLO 7 (*frontespizio*).

Art. 9 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, la R. Marina e per la R. Aeronautica.
(Edizione 1927).

(Formato { larghezza . . . cm. 36 / altezza . . . . » 25)

Provincia di . . . .

UFFICIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

BOLLETTARIO

delle denunzie fatte dai proprietari circa i mutamenti, per acquisti, permute, vendite, cessioni o comunque perdite nei veicoli a trazione meccanica o natanti a motore, precettati dall'autorità militare.

N. B. — Questo bollettario sarà stampato su carta a mano.

Segue MODELLO 7 (*interno*).

Art. 9 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, la R. Marina o la R. Aeronautica (edizione 1927).

Parte 1ª che rimane all'ufficio del pubblico registro automobilistico

N. . . . . . d'ordine

Provincia di . . . .

UFFICIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Il signor (1) . . . .
. . . .
figlio di . . . .
di professione . . . .
abitante in (2) . . . .
ha dichiarato (3) . . . .
. . . .
. . . .

Residenza abituale del (4) { *Comune o frazione* . . . . / *Strada* . . . . *N.* . . . / *Cascinale* . . . . / *Scalo* . . . .

(5) . . . .
. . . .

A . . . . . . , *li* . . . . *19* . . .

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(6) . . . .

(1) Indicare il nome e cognome. — (2) Via, numero della casa, frazione o cascinale dove abita il proprietario. — (3) Riportare la dichiarazione del proprietario: di acquisto, vendita, cessione, distruzione o permuta degli autoveicoli, carri rimorchio o natanti a motore posseduti e indicare il cognome, nome e indirizzo del nuovo proprietario nel caso venduto, ceduto o permutato. — (4) Autovettura, autobus, autocarro, trattrice o macchina stradale, rimorchio, motociclo, trattrice agricola, natante a motore di lago, laguna o fiume. — (5) Iscrivere i dati principali relativi al capo cui si riferisce la denunzia. — (6) Firma.

MODELLO 7.

Parte 2ª da inviarsi al Comando del corpo d'armata o al Comando militare dell'isola.

N. . . . . d'ordine

Provincia di . . . .

UFFICIO DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

SI NOTIFICA

che il signor (1). . . . .
. . . .
figlio di . . . .
di professione . . . .
abitante in (2) . . . .
ha dichiarato (3) . . . .
. . . .
. . . .

Residenza abituale del (4) { *Comune o frazione* . . . . / *Strada* . . . . *N.* . . . / *Cascinale* . . . . / *Scalo* . . . .

(5) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

A . . . . . . , *li* . . . . *19* . . .

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(6) . . . .

P) Il riferimento del mod. 8 è modificato come segue:

« Art. 13 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica. (Edizione 1927) ».

Q) Il modello 8-*C* è modificato come segue:

MODELLO 8-*C*.
Art. 34 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, per la R. Marina e per la R. Aeronautica.
(Edizione 1927)

Parte 1ª
Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico di . . . .

Preavviso di presentazione alla rivista di autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore

Al Sig. . . . .

In seguito a determinazione del Ministero della Guerra, si deve procedere alla rivista degli autoveicoli, carri rimorchio o natanti a motore di proprietà privata. La S. V. dovrà pertanto presentare gli autoveicoli, carri rimorhio e natanti a motore di cui è proprietario, qui di seguito elencati, alla commissione di rivista, che li esaminerà nel giorno . . . . dalle ore. . . alle. . . nel comune di . . . . nella località . . . .

Elenco delle macchine da presentarsi alla rivista.

Fabbrica	Specie dell'autoveicolo	Numero della targa (1)

A . . . . . . addì . . . . 19. .

IL CAPO UFFICIO

. . . .

(1) Per i natanti a motore indicare il numero di targa e il nome distintivo.

Parte 2ª *da inviarsi al comando di corpo d'armata e al comando militare dell'isola, per tramite degli uffici del pubblico registro automobilistico.*

Riservata alle eventuali dichiarazioni di autoveicoli in riparazione presso qualche officina, di autoveicoli aventi guasti non facilmente riparabili, di autoveicoli all'estero, di autoveicoli che si presentano in provincia diversa da quella della loro abituale dimora, ecc.

Provincia di . . . .

COMUNE DI . . . .

Dichiarazione del proprietario:

(1)

IL PROPRIETARIO

. . . .

Spazio riservato alle annotazioni delle autorità militari.

(1) Specificare quali dei motivi sopra accennati impediscono la presentazione alla commissione contro indicata dell'autoveicolo, carro rimorchio o natante a motore, la dimora di esso all'atto della rivista, la commissione alla quale verrà presentato il capo, se questo non è presentato nella località indicata di contro, perchè si trova in altra provincia.

PARTE 3ª

Il destinatario o persona di famiglia convivente, al momento in cui riceve il preavviso, firma questa parte, la stacca, e la consegna al latore

Provincia di . . . . *Comune di . . . .*

RICEVUTA. — *Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il preavviso di presentazione degli autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore indicati nell'elenco trasmessogli il giorno . . . . 19 . .*

A . . . . addì . . . . 19 . .

IL DESTINATARIO (*)

. . . .

(*) Firma del destinatario o di persona di famiglia convivente; se analfabeta, segno di croce e firma di due testimoni, oppure una sola firma come garanzia.

R) Il riferimento del mod. 9 è modificato come segue:

« Art. 66 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica. (Edizione 1927) ».

Numero di pubblicazione 1324.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **667**.

Rettifica del confine fra i comuni di Campli e Sant'Omero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La parte del territorio del comune di Campli, delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 27 marzo 1929 dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico catastale di Teramo, è aggregata al comune di Sant'Omero.

La pianta anzidetta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto di Teramo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Campli e Sant'Omero in dipendenza della variazione di circoscrizione disposta con l'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 52. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1325**.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **665**.

Rettifica del confine fra i comuni di Campli e Bellante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Veduto il R. decreto 28 giugno 1928, n. 1597, con cui la frazione Villa Penna è stata staccata dal comune di Campli e aggregata a quello di Bellante;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Campli e Bellante, quale risulta dalla pianta topografica annessa al R. decreto 28 giugno 1928, n. 1597, è rettificato in conformità della pianta vistata in data 27 marzo 1929 dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico catastale di Teramo.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 50. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1326**.

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. **668**.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Avenone e Levrange ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Ono Degno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 ottobre 1928-VI, n. 2412, col quale i comuni di Avenone, Levrange e Ono Degno venivano riuniti in un solo Comune denominato Pertica Bassa con sede a Forno d'Ono;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Pertica Bassa funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Avenone e Levrange sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Ono Degno è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Pertica Bassa, con sede nella frazione Forno d'Ono.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 53. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1327**.

REGIO DECRETO 11 aprile 1929, n. **677**.

Modificazioni allo statuto dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GRAN MAESTRO DELL'ORDINE COLONIALE DELLA STELLA D'ITALIA

Visto il Nostro Magistrale decreto 18 gennaio 1914, n. 38, col quale venne istituito l'Ordine cavalleresco denominato « Ordine coloniale della Stella d'Italia »;

Visti i Nostri decreti 6 febbraio 1926, n. 247, e 3 marzo 1927, n. 482, che apportano modificazioni allo statuto dell'Ordine sopradenominato;

Considerato che nuove esigenze consigliano di modificare opportunamente le norme statutarie precedentemente stabilite, sopratutto nei riguardi dei limiti massimi di conferimento e nella composizione del Consiglio dell'Ordine;

Sentito il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, Cancelliere dell'Ordine;

Di Nostro « Motu-proprio » ed in virtù della Nostra Regia Prerogativa ed Autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 4, 8 e 11 del R. decreto 18 gennaio 1914, modificato con i Regi decreti 6 febbraio 1926, n. 247, e 3 marzo 1927, n. 482, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 4. — Possono ogni anno essere concesse al massimo le nomine a:

Gran cordone in numero di 4;
Grande ufficiale in numero di 7;
Commendatore in numero di 20;
Ufficiale in numero di 50;
Cavaliere in numero di 150.

« Le nomine a commendatore, ad ufficiale e cavaliere non potranno conferirsi ai cittadini italiani in numero superiore alla metà del massimo sopra stabilito ».

« Art. 8. — Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è il Cancelliere di questo Ordine e solo pel suo tramite possono aver corso, salvo le prerogative di « Motu-proprio » che Ci riserviamo, le proposte di conferimento delle onorificenze relative.

« Tuttavia in caso di assenza o di impedimento del Ministro Segretario di Stato le funzioni di Cancelliere dell'Ordine saranno disimpegnate dal Sottosegretario di Stato per le colonie.

« Per le proposte relative a personaggi esteri il Cancelliere dell'Ordine deve prendere preventivamente accordi col Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ».

« Art. 11. — Il Consiglio è presieduto dal Cancelliere dell'Ordine e ne fanno parte:

a) il Sottosegretario di Stato per le colonie con la qualifica di vice-presidente;

b) il Primo Segretario del Gran Magistero degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia; ed in caso di assenza od impedimento, persona da Lui espressamente delegata a rappresentarlo;

c) un delegato effettivo ed uno supplente del Consiglio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

d) due membri effettivi e due supplenti del Consiglio superiore coloniale da questo designati;

e) un delegato effettivo ed uno supplente designati dal Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, scelti fra il personale della carriera diplomatica;

f) i segretari generali di colonia direttori generali al Ministero delle colonie. In caso di assenza o di impedimento essi saranno rappresentati dal funzionario incaricato della reggenza della direzione generale;

g) il capo del personale del Ministero delle colonie. In caso di assenza o impedimento sarà rappresentato dal funzionario incaricato della reggenza dell'ufficio.

I consiglieri di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) durano in carica due anni e sono, alla scadenza, rieleggibili.

Segretario del Consiglio dell'Ordine è un funzionario della carriera direttiva coloniale in servizio al Ministero delle colonie, da nominarsi dal Nostro Cancelliere.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie e Cancelliere dell'Ordine è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 63. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1328.**

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. **669.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Frascata e Momperone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1111, col quale i comuni di Frascata e Momperone sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Brignano Curone, ora denominato Brignano Frascata;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Brignano Frascata, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Frascata e Momperone;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Frascata e Momperone sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 54. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1329.**

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. **670.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Cintano e Villa Castelnuovo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 ottobre 1928-VI, n. 2588, col quale i comuni di Cintano e Villa Castelnuovo sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Sale Castelnuovo, denominato Castelnuovo Nigra;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Castelnuovo Nigra, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Cintano e Villa Castelnuovo;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Cintano e di Villa Castelnuovo sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 55. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1330**.

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. **671**.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Sant'Agata del Bianco, Casignana e Samo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1504, col quale i comuni di Sant'Agata del Bianco, Casignana e Samo sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Caraffa del Bianco, ora denominato Samo di Calabria;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Samo di Calabria rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Sant'Agata del Bianco, Casignana e Samo;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Sant'Agata del Bianco, Casignana e Samo sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 56. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1331**.

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. **672**.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Altilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1928-VI, n. 886, col quale il comune di Altilia è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Malito;

Vista la deliberazione del podestà di Malito rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Altilia;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Altilia è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 57. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1332**.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **675**.

Proroga del termine assegnato ai poteri conferiti all'ing. Aurelio Mastrogiacomo, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1928, con il quale il termine assegnato ai poteri conferiti all'ing. Aurelio Mastrogiacomo, quale commissario straordinario per la gestione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania, venne prorogato al 31 dicembre 1928;

Vista la relazione in data 14 febbraio 1929 del commissario sulla gestione dell'ente, trasmessa dal prefetto di Catania con lettera 21 marzo 1929;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il periodo di gestione straordinaria dell'Istituto predetto per dar modo al commissario di condurre a termine l'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato ai poteri conferiti all'ing. Aurelio Mastrogiacomo, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catania, con sede in Catania, è prorogato al 30 giugno 1929.

Art. 2.

L'Istituto continuerà a corrispondere per tutta la durata della sua gestione straordinaria al suddetto commissario l'indennità giornaliera di cui al decreto Ministeriale 30 marzo 1928-VI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 61. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1333.

REGIO DECRETO 25 marzo 1929, n. 676.

Avocazione al Ministero delle colonie delle proposte di ricompense al valor militare per militari nazionali combattenti nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205, e 5 aprile 1908, numero 161, sull'ordinamento dell'Eritrea e della Somalia;

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'ordinamento della Libia;

Visto il Regio Viglietto in data 26 marzo 1833, con cui fu istituita la medaglia d'oro e d'argento al valor militare;

Visto il R. decreto in data 8 dicembre 1887, con cui fu istituita la medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto in data 7 gennaio 1922, n. 195, istitutivo della croce di guerra al valor militare;

Visto l'art. 65 dell'ordinamento militare dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608;

Visto l'art. 5 del Nostro decreto in data 13 febbraio 1927, n. 310, col quale le norme riguardanti le ricompense al valor militare agli indigeni in Libia sono estese anche in Eritrea ed in Somalia;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 4° comma dell'art. 65 dell'ordinamento militare dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, è sostituito il seguente:

« La concessione delle ricompense al valor militare per atti di valore individuali e collettivi compiuti da militari e da reparti nazionali, da militari e da reparti indigeni (regolari ed irregolari), da nazionali o da indigeni non militari nel territorio delle colonie italiane dell'Africa settentrionale è promossa dal Ministro per le colonie, sentito il parere di una Commissione nominata dallo stesso Ministro con suoi decreti da registrarsi alla Corte dei conti.

« E' fatta eccezione per le proposte riguardanti atti di valore compiuti a bordo delle navi e degli apparecchi di volo, nei quali casi la competenza a promuovere la concessione delle ricompense al valor militare permane, rispettivamente, ai Ministeri per la marina e per l'aeronautica.

« La Commissione di cui al presente articolo esprime il suo parere anche sugli eventuali reclami ».

Art. 2.

La Commissione di cui al 4° comma dell'art. 65 dell'ordinamento militare dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, modificato dall'art. 1 del presente decreto, è composta come segue:

1 generale di corpo d'armata, presidente;

Membri:

1 segretario generale di colonia;

3 generali del Regio esercito (comandanti di divisione o di brigata);

1 ufficiale ammiraglio (ammiraglio di divisione o contrammiraglio);

1 ufficiale generale A. A. (generale di divisione o di brigata aerea);

1 ufficiale generale della M.V.S.N. (luogotenente generale o console generale);

1 capo dell'ufficio militare del Ministero delle colonie;

1 colonnello di Stato Maggiore del comando del corpo di Stato Maggiore;

1 ufficiale inferiore del Regio esercito, segretario (senza voto).

In assenza del presidente, presiede la Commissione il più elevato in grado o il più anziano dei presenti.

Il segretario generale di colonia è convocato quando debbono esaminarsi proposte riguardanti i militari indigeni e i non militari (nazionali ed indigeni).

Gli ufficiali generali della Regia marina, dell'A. A. e della M.V.S.N. sono convocati quando siano da esaminare proposte riguardanti personale della rispettiva forza armata.

Art. 3.

La Commissione è convocata, volta per volta, dal presidente, su richiesta del Ministro per le colonie.

Art. 4.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il numero di almeno tre votanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; quando il numero dei voti favorevoli risulta uguale a quello dei voti contrari, prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al presente decreto valgono anche per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per atti di valore individuali o collettivi compiuti da militari e da reparti nazionali, da militari e da reparti indigeni (regolari ed irregolari), da nazionali e da indigeni non militari nelle Nostre colonie dell'Africa orientale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 62. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1334.

REGIO DECRETO 11 aprile 1929, n. 678.

Emissione di speciali francobolli commemorativi del XIV Centenario della fondazione dell'Abbazia di Montecassino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;

Vista la domanda con la quale la Commissione governativa per la Mostra del lavoro italiano, da tenersi in Cassino, ha chiesto l'emissione di speciali francobolli commemorativi del XIV Centenario della fondazione dell'Abbazia di Montecassino;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi del XIV Centenario della fondazione dell'Abbazia di Montecassino, da valere per la francatura delle corrispondenze impostate nel Regno e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al colore, alla vignetta, al valore ed all'eventuale sopraprezzo dei francobolli di cui all'art. 1 del presente Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 64. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1335**.

REGIO DECRETO 25 aprile 1929, n. **679**.

Estensione ai fatti d'armi di Agheila esc Scerghia e di Guerat el Afie delle norme per le promozioni e i passaggi di ruolo per merito di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 marzo 1923, nn. 621 e 622;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 190;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, n. 500;

Visti i Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 16 agosto 1926, n. 1387;

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1304;

Visti i Regi decreti 26 febbraio 1928, n. 447, e 8 novembre 1928, n. 2561;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, e quelle dei Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 4 ottobre 1928, n. 2326, sono applicabili ai personali militari delle forze armate dello Stato che presero parte ai due combattimenti di Agheila esc Scerghia del 1° ottobre 1928 in Cirenaica e di Guerat el Afie del 31 ottobre 1928 in Tripolitania.

Art. 2.

Le eventuali nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo per merito di guerra verranno effettuate in rapporto alla disponibilità di posti per vacanze, che si sono verificate posteriormente alla data del 20 agosto 1926 o che si verificheranno in avvenire, nel complesso dei vari ruoli degli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 65. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1336**.

REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. **683**.

Istituzione in Firenze della Borsa per la contrattazione delle merci.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale per l'economia di Firenze, in data 28 febbraio 1929-VII, per l'istituzione di una Borsa per la contrattazione delle merci in Firenze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituita in Firenze la Borsa per la contrattazione delle merci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 69. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1337.

REGIO DECRETO 15 aprile 1929, n. 685.

Soppressione dell'archivio notarile comunale di Morro d'Alba.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 settembre 1880, n. 5642, col quale fu istituito l'archivio notarile comunale di Morro d'Alba;

Vista l'istanza del podestà del Comune per la soppressione dell'anzidetto archivio notarile, e visti, altresì, i pareri conformi del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del procuratore del Re di Ancona;

Visti gli articoli 246 e 248 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile comunale di Morro d'Alba è soppresso. Gli atti originali che in esso si trovano conservati saranno depositati nell'archivio notarile distrettuale di Ancona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 71. — Ferzi.

Numero di pubblicazione 1338.

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. 686.

Soppressione degli uffici di conciliazione di Sant'Eufemia e Caionvico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 settembre 1928-VI, n. 2383, col quale il territorio del soppresso comune di Sant'Eufemia ed il territorio della frazione Caionvico, dipendente dal comune di Bottocino, sono stati aggregati al comune di Brescia;

Vista la deliberazione del podestà di Brescia rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione di Sant'Eufemia e Caionvico;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione di Sant'Eufemia e Caionvico sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 72. — Ferzi.

Numero di pubblicazione 1339.

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. 687.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione della frazione Camigliano ed estensione della giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Pastorano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1400, col quale i comuni di Pastorano e di Camigliano sono stati riuniti in unico Comune, con il nome di Camigliano, e con sede nella frazione Pastorano;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Camigliano, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione con sede nella frazione di Camigliano;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nella frazione di Camigliano è soppresso. La giurisdizione dell'ufficio di conciliazione con sede nel nuovo capoluogo, frazione Pastorano, è estesa a tutto il territorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 284, *foglio* 73. — Ferzi.

Numero di pubblicazione 1340.

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. 688.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Camo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1063, col quale il comune di Camo è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Santo Stefano Belbo;

Vista la deliberazione del podestà di Santo Stefano Belbo rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Camo;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Camo è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 74. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1341.**

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. **689.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Olivola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1928-VI, n. 976, col quale il comune di Olivola è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Frassinello Monferrato, denominato Frassinello Olivola;
Vista la deliberazione del podestà di Frassinello Olivola, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Olivola;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Olivola è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 · Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 75. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1342.**

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. **690.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Vito di Fagagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 settembre 1928-VI, n. 2280, col quale il comune di San Vito di Fagagna è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Fagagna;
Vista la deliberazione del podestà di Fagagna rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Vito di Fagagna;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di San Vito di Fagagna è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 76. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1343.**

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. **691.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Villanovetta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 marzo 1928-VI, n. 664, col quale il comune di Villanovetta è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Verzuolo;
Vista la deliberazione del podestà di Verzuolo, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Villanovetta;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Villanovetta è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 77. — Ferzi.

Numero di pubblicazione **1344.**

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. **692.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Barghe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 ottobre 1928-VI, n. 2411, col quale il comune di Barghe è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Sabbio Chiese;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Sabbio Chiese rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Barghe;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Barghe è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 78. — Ferzi.

Numero di pubblicazione **1345.**

REGIO DECRETO 8 aprile 1929, n. **693.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Persico ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Carpaneta con Dosimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 ottobre 1928-VI, n. 2551, col quale i comuni di Persico e Carpaneta con Dosimo venivano riuniti in un solo Comune denominato Persico-Dosimo, con sede nella frazione Carpaneta con Dosimo;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Persico Dosimo funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Persico è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Carpaneta con Dosimo è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Persico Dosimo con sede nella frazione Carpaneta con Dosimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 284, foglio 79. — Ferzi.

Numero di pubblicazione **1346.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **682.**

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione « Vaso Bellasino o Cavallerino » con sede in Manerbio.

N. 682. R. decreto 28 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Vaso Bellasino o Cavallerino », con sede nel comune di Manerbio, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **1347.**

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. **684.**

Erezione in ente morale dell'Istituto Tassiano con sede in Sorrento.

N. 684. R. decreto 28 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretto in ente morale l'Istituto Tassiano con sede in Sorrento e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1929 - Anno VII

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-18278

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Lidia Apollonio nata Skerjanc di Giuseppe, nata a Trieste il 23 dicembre 1899 e residente a Trieste, via Antenorei n. 20, e

diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Scheriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Lidia Apollonio nata Skerjanc è ridotto in « Scheriani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1658)

N. 11419-16825

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giovanna Router fu Giovanni ved. Kaindl, nata a Trieste il 16 dicembre 1865 e residente a Trieste, via Guido Zanetti, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Rotti » ved. « Candioli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Giovanna Router ved. Kaindl sono ridotti in « Rotti » ved. « Candioli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1659)

N. 11419-17869

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maddalena Milas ved. Kereta, nata a (Sebenico) Verbica il 20 agosto 1892 e residente a Trieste, Roiano-Molini n. 690, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Millo » ved. « Cerreta »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maddalena Milas ved. Kereta sono ridotti in « Millo » ved. « Cerreta ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna fu Giovanni, nata il 10 maggio 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(1660)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le colonie, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 1° maggio 1929-VII, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, riflettente il contributo dello Stato diretto a consolidare per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33 i bilanci della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia.

(2590)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 107.

Media dei cambi e delle rendite
dell'11 maggio 1929 - Anno VII

Francia	74.59	Belgrado	33.60
Svizzera	367.78	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.647	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.677	Norvegia	5.09
Spagna	272 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.652	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.526	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	69.875
Peso Argentino (Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino (Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	42.75
New York	19.094	Consolidato 5 %	80.375
Dollaro Canadese	18.85		
Oro	368.42	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.20

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.